



COMUNE DI ERCHIE (Provincia di Brindisi)

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL
“CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI”
E DELLE CONCESSIONI DI
“AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI”



[Approvato con Delibera di Giunta Comunale n 53 del 6 giugno 2014]

[Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31 luglio 2014]

INDICE

ART. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

ART. 3 – Uso del Contrassegno

ART. 4 - Rilascio del contrassegno

ART. 5 - Rinnovo del contrassegno

ART. 6 – Duplicato del contrassegno

ART. 7 - Area di sosta finalizzata

ART. 8 -Area di parcheggio personalizzata

ART. 9 – Procedura per l’assegnazione di un’Area di parcheggio personalizzata

ART. 10 –Durata dell’assegnazione di un’ Area di parcheggio personalizzata

ART. 11 – Registro

ART. 12 – Sanzioni

ART. 13 – Entrata in vigore. Abrogazioni



COMUNE DI ERCHIE

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI”
E DELLE “CONCESSIONI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI”

PAGINA 1

ART. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento, ad integrazione delle norme previste dall'art. 188 del D.Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dell'art.381 del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di Esecuzione C.d.S.), nel testo modificato dal D.P.R. n.151/2012, disciplina:

- a) il rilascio il rinnovo e la sostituzione da parte del Comune di Erchie, del *contrassegno di parcheggio per disabili*;
- b) l'assegnazione a titolo gratuito, al titolare del contrassegno di cui sopra, di un'area di parcheggio individuata da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno del soggetto autorizzato a fruirne.

L'ottenimento del contrassegno, conforme al "Contrassegno Unificato Disabili Europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE, è volto ad agevolare la mobilità stradale degli aventi diritto in tutti i Paesi che aderiscono all'Unione Europea.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “*contrassegno di parcheggio per disabili*” (di seguito “contrassegno”): il titolo autorizzativo di cui all'art. 381/II e segg. del D.P.R. n° 495/1992 ss.mm.ii., consistente in un tagliando di colore azzurro, conforme al "Contrassegno Unificato Disabili Europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE, che permette alle persone diversamente abili di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta di veicoli ed è valido oltre che su tutto il territorio nazionale, anche negli altri paesi comunitari.
- b) “*contrassegno permanente*” il titolo rilasciato con validità quinquennale alle persone affette da disabilità permanente;
- c) “*contrassegno temporaneo*”: il titolo rilasciato a persone affette da disabilità temporanea, per il periodo di tempo indicato nella documentazione medica allegata alla domanda di rilascio;
- d) “*area di sosta finalizzata*”: le aree di parcheggio riservate alle persone disabili, delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione da apposito pittogramma;



COMUNE DI ERCHIE

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI”
E DELLE “CONCESSIONI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI”

e) *“area di parcheggio personalizzata”*: lo stallone di sosta assegnato in via esclusiva e a titolo gratuito ad una persona disabile, individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno del soggetto ammesso a fruirne.

ART. 3 – Uso del Contrassegno

Il Contrassegno, temporaneo / permanente, è strettamente personale (utilizzabile, quindi, solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida.

Il contrassegno deve essere esposto in maniera visibile sulla parte anteriore del veicolo (parabrezza) quando l'intestatario è alla guida o è accompagnato da terzi; l'esposizione riguarda la parte anteriore del contrassegno e cioè la parte priva di indicazione di dati sensibili e di foto del titolare.

Il contrassegno di parcheggio per disabili permette di:

- a) transitare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici;
- b) circolare nell'area pedonale, nelle zone a traffico limitato e a traffico controllato;
- c) circolare nel caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento (es. giornate ecologiche, targhe alterne ...) osservando eventuali motivate condizioni e cautele stabilite con ordinanze sindacali e/o dirigenziali;
- d) sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- e) sostare nelle aree pedonali e a traffico controllato;

Il contrassegno, anche se esposto, non autorizza alla sosta nei luoghi dove questa è vietata dalle principali norme di comportamento (marciapiedi, spazi per i mezzi pubblici, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni, contro il senso di marcia, sugli attraversamenti pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili, negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia, etc. ed in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio).

L'uso improprio del contrassegno, ovvero l'utilizzo dello stesso da parte di persona diversa dall'intestatario avente diritto, comporta l'applicazione delle sanzioni previste per legge.



L'utilizzo di un contrassegno falso, ovvero di una fotocopia di un contrassegno autentico, può dare luogo ad illecito penale.

ART. 4 - Rilascio del contrassegno.

Per il rilascio del contrassegno l'interessato, residente nel Comune di Erchie, deve presentare domanda in carta semplice, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso gli Uffici della Polizia Locale o sul sito internet del Comune, corredata dalla seguente documentazione:.

- a) certificazione medico-legale, rilasciata dal competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi secondo le procedure indicate dalla Regione Puglia con D.G.R. 26 luglio 2011, n. 1682, dalla quale risulti che il richiedente ha capacità di deambulazione impedita, ovvero sensibilmente ridotta, oppure è riferita a persone affette da cecità totale;
- b) Copia del documento d'identità del richiedente
- c) . Nr. 02 foto-tessera.

Il certificato medico-legale del precedente punto a), qualora la richiesta sia relativa a contrassegno temporaneo, deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata dello stato di disabilità.

Nel caso in cui il disabile sia minorenne o impossibilitato a proporre autonomamente la domanda di rilascio, questa sarà predisposta da un genitore o da altra persona che ne abbia la cura, la tutela o l'amministrazione.

Ai fini dello snellimento delle procedure e dei costi a carico di una categoria di cittadini particolarmente fragile e, conformemente a quanto previsto dalla sopracitata Delibera della Giunta Regionale Pugliese, la certificazione prevista al punto a) del presente articolo deve intendersi acquisita nella forma del verbale dell'invalidità civile in cui sia stato già riconosciuto al richiedente lo stato di "invalido civile con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore" oppure lo stato di "cieco parziale, cieco assoluto, ipovedente grave".



L'Ufficio della Polizia Locale, previa verifica della regolarità della domanda e della sussistenza dei requisiti richiesti, rilascia il contrassegno entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Qualora l'Ufficio della Polizia Locale trasmetta all'interessato richiesta di integrazione della documentazione, il suddetto termine decorrerà dalla data di ricevimento della stessa lettera-invito di perfezionamento.

Le domande sprovviste della documentazione e delle certificazioni richieste verranno archiviate previa comunicazione al richiedente.

Il contrassegno dovrà essere restituito al Comando della Polizia Municipale, non appena venga meno anche una soltanto tra le circostanze che hanno determinato il rilascio .

In caso di decesso del titolare del contrassegno l'obbligo di restituzione grava sul familiare e/o convivente, quindi sui parenti in ordine di grado.

ART. 5 - Rinnovo del contrassegno

Per il rinnovo del contrassegno permanente/temporaneo, l'interessato deve presentare domanda in carta semplice, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso gli Uffici della Polizia Locale o sul sito internet del Comune, corredata dalla seguente documentazione:

- a) **certificato del medico curante** che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (per rinnovo di **contrassegno permanente**),
OVVERO, qualora la richiesta di rinnovo sia relativa a **contrassegno temporaneo**, *certificazione medico-legale*, rilasciata dal competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi secondo le procedure indicate dalla Regione Puglia con D.G.R. 26 luglio 2011, n. 1682, dalla quale risulti che permangono le condizioni sanitarie per le quali il medesimo è stato rilasciato, con indicato l'ulteriore periodo presumibile di durata della disabilità.
- b) Copia del documento d'identità del richiedente
- c) Nr. 02 foto-tessera



La richiesta di rinnovo del contrassegno permanente deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della sua scadenza; non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo di un contrassegno scaduto da oltre sei mesi.

Il contrassegno scaduto dovrà essere restituito all'Ufficio della Polizia Locale, al momento del ritiro del contrassegno rinnovato.

ART. 6 – Duplicato del contrassegno

Il duplicato del contrassegno può essere richiesto dal titolare nel caso in cui l'originale risulti oggettivamente deteriorato oppure nei casi, debitamente documentati, di smarrimento o furto.

Il contrassegno deteriorato dovrà essere restituito all'Ufficio della Polizia Locale, al momento del ritiro del contrassegno rinnovato.

ART. 7 - Area di sosta finalizzata.

Sulla base di una serie di valutazioni connesse alla densità demografica, all'intensità di traffico, alla presenza di strutture pubbliche o commerciali, applicate alle diverse zone del centro abitato, l'Amministrazione Comunale individua aree di parcheggio gratuito finalizzate, anche a tempo determinato, in rapporto di almeno una ogni cinquanta posti auto disponibili, il rapporto si applica anche presso le aree di sosta a pagamento gestite in concessione da privati.

I titolari di contrassegno sostano gratuitamente nei parcheggi a pagamento quando gli stalli a loro riservati risultino occupati o non siano disponibili.

Le associazioni in possesso di automezzi attrezzati per il trasporto di disabili, possono chiedere l'istituzione di uno spazio di sosta in adiacenza alle proprie sedi, compatibilmente con le esigenze del traffico ed in relazione alla presenza di stalli finalizzati ubicati in prossimità.

Le aree di parcheggio sopra dette sono rese visibili mediante il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di Esecuzione C.d.S.) come modificato dal

COMUNE DI ERCHIE



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL *“CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI”*
E DELLE *“CONCESSIONI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI”*

D.P.R. 30 luglio 2012 nonché delimitate, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dal sopra citato D.P.R., da strisce gialle sulla pavimentazione e dall'apposito pittogramma.

ART. 8 -Area di parcheggio personalizzata

Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di disabilità, il Responsabile del Servizio della Polizia Locale può con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un'adeguata area di parcheggio riservata al titolare del contrassegno.

L'assegnazione, ai sensi dell'art. 381, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., può essere concessa esclusivamente nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del soggetto in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 9.

Le istanze relative a fattispecie non riconducibili ad assegnazione dello stallone di sosta personalizzata realizzabile entro i cento metri, saranno oggetto di specifica ed opportuna valutazione.

L'area di parcheggio personalizzata è resa visibile mediante il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di Esecuzione C.d.S.) e s.m.i., integrato con l'indicazione del solo il numero di contrassegno al quale tale area è riservata, nonché delimitata, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) da strisce gialle sulla pavimentazione e dall'apposito pittogramma.

ART. 9 – Procedura per l'assegnazione di un'Area di parcheggio personalizzata

Può avviare la procedura relativa all'assegnazione di uno stallone di sosta personalizzata ogni cittadino residente nel Comune di Erchie che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere titolare del contrassegno di parcheggio per disabili permanente (validità anni cinque);
- b) non disporre nel raggio di 100 metri dall'abitazione presso cui risiede di alcuna area/locale utilizzabile per il ricovero di automezzi (posto auto condominiale, box, garage, area scoperta con accesso carrabile ecc.) di proprietà, ovvero di proprietà di componente del nucleo familiare;

COMUNE DI ERCHIE



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL *“CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI”*
E DELLE *“CONCESSIONI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI”*

- c) non essere assegnatario di altra area di parcheggio personalizzata;
- d) non essere portatore di disabilità che comporti il permanente allettamento e/o altre condizioni sanitarie che impediscono la mobilità/trasportabilità del richiedente al di fuori dell'abitazione; il presente requisito, se non espressamente attestato dalla certificazione medico-legale, prevista al precedente articolo 4, let. a), deve essere attestato da una certificazione del medico curante.

La richiesta di assegnazione dell'area personalizzata deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso gli Uffici della Polizia Locale o sul sito internet del Comune.

L'Ufficio della Polizia Locale entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette copia della stessa, all'U.T.C. – Settore Urbanistica che, entro i 10 giorni successivi al ricevimento, rilascia parere obbligatorio e vincolante, sulla fattibilità tecnica dello spazio di sosta personalizzata, nonché verbale di verifica della sussistenza del requisito previsto alla let. b) del presente articolo.

Accertata la sussistenza dei requisiti necessari ed acquisito il parere favorevole dell'UTC , il Responsabile della Polizia Locale, entro i successivi 10 giorni, adotta l'Ordinanza di istituzione dell'area di parcheggio personalizzata, che viene pubblicata all'Albo Pretorio e notificata al richiedente.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza, l'U.T.C. predispone la prescritta segnaletica orizzontale e verticale.

Per tutto il periodo di sosta, dovrà essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo il corrispondente contrassegno di parcheggio per disabili.

Periodicamente gli Uffici competenti potranno effettuare controlli per accertare il perdurare dei requisiti prescritti nei confronti di coloro cui è stata concessa la sosta personalizzata.

ART. 10 –Durata dell'assegnazione di un' Area di parcheggio personalizzata



COMUNE DI ERCHIE

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL *“CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI”*
E DELLE *“CONCESSIONI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI”*

L'assegnazione dell'area di parcheggio personalizzata ha una validità pari a quella del relativo contrassegno di parcheggio per disabili, al termine della quale l'avente diritto dovrà ripresentare la domanda.

Qualora venissero meno i requisiti che hanno determinato la concessione dell'area di parcheggio personalizzata, l'assegnatario dovrà essere dare tempestiva comunicazione all'Ufficio della Polizia Locale che provvederà, a mezzo di personale dell'Ente alla rimozione della segnaletica apposta.

ART. 11 – Registro

Tutti i rilasci dei contrassegni e delle assegnazioni di spazi-sosta personalizzati dovranno essere annotati su appositi registri e custoditi presso l'Ufficio della Polizia Locale.

ART. 12 – Sanzioni

Per le violazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono reato o violazioni di altra natura, è prevista una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 da € 25,00 ad € 500,00 applicata con le modalità di cui alla Legge n° 689 del 24/11/1981.

ART. 13 – Entrata in vigore. Abrogazioni.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente "Regolamento per l'assegnazione alle persone con disabilità motoria di spazi-sosta a titolo gratuito" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 12.10.2007.

